(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE 2006/118/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2006

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale e che modifica l'azione comune 2005/588/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 luglio 2005, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/588/PESC ([1]) relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale.

(2) In base al riesame dell'azione comune 2005/588/PESC, è opportuno prorogare di 12 mesi il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) e modificare l'azione comune 2005/588/PESC.

(3) L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Ján KUBIŠ quale RSUE per l'Asia centrale, come riportato nell'azione comune 2005/588/PESC, è prorogato fino al 28 febbraio 2007.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE è pari a 925 000 EUR.

2. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1º marzo 2006.

Articolo 3

L'azione comune 2005/588/PESC è modificata come segue:

1) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. L'RSUE presenta al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2006 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro metà novembre 2006. Dette relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.»;

2) all'articolo 10, il secondo comma è soppresso.

Articolo 4

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 5

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL

([1]) GU L 199 del 29.7.2005, pag. 100.